



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241

IL RETTORE

VISTA la legge 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* che, all'articolo 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*, subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a soggetti pubblici o privati, alla predeterminazione di criteri e modalità da parte delle amministrazioni procedenti, al fine di garantire un processo di assegnazione oggettivo e non discrezionale;

CONSIDERATO che la concessione di contributi, sovvenzioni o qualsiasi altra forma di vantaggio economico costituisce un aspetto cruciale dell'attività dell'Ateneo e che ogni processo di assegnazione deve essere improntato a criteri di oggettività e prevedibilità, salvaguardando la correttezza procedurale e la parità di trattamento tra i soggetti interessati;

DATO ATTO che ai fini dell'attribuzione di contributi e vantaggi economici si rende necessario adottare un Regolamento che definisca principi, criteri e modalità per garantire imparzialità, trasparenza e coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, allineandosi alle norme vigenti in materia di amministrazione trasparente ed efficiente;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 7.7.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il testo del *Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dalla data del decreto di emanazione;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

È emanato il **Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241** nel testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 7.7.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9.7.2025 ed allegato al presente decreto.



Art. 2

Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto, che viene pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ ALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241

INDICE

- 1. [Premessa](#)**
- 2. [Ambito di applicazione](#)**
- 3. [Criteri per la concessione](#)**
- 4. [Destinatari](#)**
- 5. [Modalità di presentazione della richiesta](#)**
- 6. [Modalità di istruttoria e autorizzazione](#)**
- 7. [Modalità di rendicontazione ed erogazione](#)**
- 8. [Rapporti, responsabilità ed esclusioni](#)**
- 9. [Amministrazione trasparente](#)**
- 10. [Visibilità del contributo e promozione](#)**
- 11. [Pubblicazione ed entrata in vigore](#)**

1. Premessa

Il presente regolamento fornisce indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di concessione di contributi e vantaggi economici da parte dell'Università degli studi di Bergamo. L'obiettivo primario è assicurare la piena conformità all'Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai principi fondamentali di trasparenza, imparzialità e buon andamento che ispirano l'azione amministrativa dell'Ateneo. Esso mira a promuovere un processo decisionale oggettivo, prevedibile ed equo, rafforzando la fiducia nella gestione delle risorse pubbliche.



2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica per la concessione di contributi e vantaggi economici così definiti:

- contributi: erogazioni di denaro finalizzate a sostenere attività, iniziative o progetti che rientrano nelle funzioni istituzionali dell'Università, ove i soggetti beneficiari non assumono alcun obbligo di controprestazione diretta;
- vantaggi economici: benefici diversi dall'erogazione di denaro. Questi possono includere, a titolo esemplificativo, l'applicazione di tariffe agevolate per la partecipazione a corsi organizzati dall'Ateneo, o la fruizione gratuita o agevolata di servizi, strutture o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, purché funzionali allo svolgimento dell'iniziativa supportata.

In circostanze eccezionali e non ricorrenti, l'Università potrà considerare la concessione di altri contributi non specificamente ricompresi nelle tipologie sopra indicate, purché attinenti a situazioni di carattere particolare e debitamente motivate. Tali casi saranno oggetto di attenta valutazione e autorizzazione da parte degli organi competenti dell'Ateneo.

3. Criteri per la concessione

I contributi e i vantaggi economici sono concessi in relazione a criteri che garantiscano l'allineamento con le finalità istituzionali dell'Ateneo e l'interesse pubblico. I principali criteri di riferimento includono:

- coerenza strategica con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Ateneo;
- congruità e sostenibilità del contributo richiesto rispetto alle attività previste, ai programmi e ai flussi di bilancio dell'Ateneo;
- qualità, rilevanza e innovatività dell'attività proposta;
- assenza di lucro;
- significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed economico della comunità locale e per la valorizzazione dell'immagine della città di Bergamo, del suo territorio e dell'ecosistema nel quale opera l'Ateneo;
- sostegno alla promozione dello sviluppo della cultura, dell'istruzione e della formazione;
- promozione dei valori educativi dello sport, della pratica sportiva e di eventi che possano contribuire allo sviluppo psico-fisico della collettività, con particolare attenzione all'attività sportiva per i diversamente abili.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo e le erogazioni o concessioni già disciplinate da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.



4. Destinatari

La concessione dei contributi e dei vantaggi economici è disposta a favore di:

- Pubbliche Amministrazioni, in linea con le normative vigenti.
- Associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, purché caratterizzati da impegno sociale ed umanitario e comunque senza finalità di lucro.
- Società di Diritto Privato, nel caso in cui l'iniziativa non persegua scopi di lucro, sia di interesse pubblico e risponda ai criteri di cui al punto 3 del presente Regolamento.

5. Modalità di presentazione della richiesta

I soggetti che intendono richiedere contributi o vantaggi economici sono tenuti a presentare apposita richiesta all'Università degli Studi di Bergamo. Essa deve contenere:

- l'indicazione della natura e dello scopo del soggetto richiedente;
- la Descrizione dell'iniziativa per cui si richiede contributo, corredata da eventuale programma;
- una dichiarazione che attesti che l'iniziativa non persegue finalità di lucro;
- l'entità del contributo o del vantaggio economico richiesto;
- una dichiarazione di assenza di eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate per le stesse attività ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, associazioni o imprese private. In caso negativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo e il soggetto al quale viene effettuata la richiesta;
- tutti gli elementi informativi utili alla valutazione della richiesta, e l'eventuale documentazione che si rendesse necessaria in sede di istruttoria.

Per le richieste di contributo monetario, l'istanza dovrà includere:

- La dichiarazione di impegno del soggetto richiedente a predisporre una relazione finale sull'utilizzo del contributo, da trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
- La dichiarazione di impegno a restituire il contributo in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.



6. Modalità di istruttoria e autorizzazione

Il referente interno all'Università degli studi di Bergamo, in collaborazione con gli uffici amministrativi, avvia l'istruttoria, volta a verificare la presenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità e alla presentazione della richiesta agli organi accademici. Il referente interno collabora con gli uffici amministrativi per acquisire gli elementi informativi e documentali necessari all'istruttoria, nonché i pareri degli uffici eventualmente interessati.

L'autorizzazione alla concessione ed erogazione dei contributi e dei vantaggi economici è di competenza degli organi accademici, che valuteranno la conformità della richiesta rispetto ai criteri del presente regolamento, nonché la coerenza con la missione e strategia dell'Ateneo.

7. Modalità di rendicontazione ed erogazione

I contributi e vantaggi economici concessi sono soggetti a rendicontazione, da presentare da parte dei beneficiari entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.

Il rendiconto deve includere una relazione tecnica delle attività ed i costi sostenuti dal beneficiario.

L'erogazione del contributo avviene a seguito della trasmissione del rendiconto da parte del beneficiario e dalla sua positiva valutazione dell'Università degli studi di Bergamo. La mancata rendicontazione o il riscontro di elementi di non conformità rispetto alla istanza di richiesta del contributo approvata, comporta la decadenza della concessione, il diniego dell'erogazione e la restituzione dei contributi eventualmente erogati.

8. Rapporti, responsabilità ed esclusioni

L'Università mantiene la propria estraneità a qualsiasi rapporto che possa costituirsi tra i soggetti richiedenti ed eventuali terzi coinvolti nell'iniziativa per la quale si concede contributo o vantaggio economico. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative supportate, la cui piena responsabilità ricade sul beneficiario.

9. Amministrazione trasparente

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza, l'Ateneo provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, in apposita sezione ("Amministrazione trasparente"), le informazioni relative al riconoscimento e all'eventuale revoca dei



contributi o vantaggi economici concessi ai sensi dell'Art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione conterrà gli elementi previsti dalla normativa in vigore, garantendo la massima accessibilità delle informazioni.

10. Visibilità del contributo e promozione

Per assicurare un'opportuna visibilità al supporto fornito dall'Ateneo, i beneficiari sono tenuti a inserire il logo dell'Università degli Studi di Bergamo, con la dicitura "con il contributo di", in tutto il materiale promozionale prodotto per l'iniziativa finanziata. La mancata osservanza di questa disposizione potrà comportare la revoca del contributo.

Il layout di tale materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Ateneo dovranno ricevere l'approvazione preventiva da parte degli uffici competenti dell'Università degli studi di Bergamo. Inoltre, previa richiesta e accordo, le iniziative finanziate potranno essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Università (sito, newsletter, ecc.), al fine di garantirne la massima visibilità e pubblicizzazione.

11. Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data del Decreto Rettorale di emanazione. L'Ateneo provvede alla sua pubblicazione in conformità all'Art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità.